

**DELIBERAZIONE 28 FEBBRAIO 2013**  
**78/2013/R/GAS**

**ADOZIONE DELL'ENERGY REGULATORS JOINT OPINION ON TAP AG'S EXEMPTION APPLICATION, AI SENSI DEL COMMA 3.4 DELLE LINEE GUIDA DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS APPROVATE CON LA DELIBERAZIONE 151/2012/R/GAS**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 28 febbraio 2013

### **VISTI:**

- la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: Direttiva);
- il Regolamento 713/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: Regolamento ACER);
- il Regolamento 715/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 239/04);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11 aprile 2006;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 28 aprile 2006;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 19 aprile 2012, 151/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 151/2012/R/gas) e le allegate *Linee guida per la gestione e l'allocazione della capacità sul gasdotto TAP* (di seguito: Linee guida);
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 254/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 254/2012/R/gas) recante approvazione dell'*Expression of Interest Notice* presentato dalla società TAP AG;
- l'istanza della società TAP AG, trasmessa in data 31 agosto 2011 al Ministero dello Sviluppo Economico e all'Autorità (prot. Autorità 2 settembre 2011 n. 2259, di seguito: istanza 22591);
- la lettera del Ministero dello Sviluppo Economico (prot. Autorità 3 ottobre 2011 n. 25083, di seguito: lettera prot. 25083);

- la lettera del Ministero dello Sviluppo Economico, prot. Autorità 20 dicembre 2011 n. 33391 (di seguito: lettera prot. 33391);
- la lettera del Regolatore greco, Regulatory Authority for Energy - RAE prot. Autorità 30 maggio 2012 n. 016369;
- la lettera del Regolatore albanese, Enti Regulator I Energjise – ERE prot. Autorità 6 giugno 2012 n. 017169;
- la lettera della società TAP AG contenente il rapporto relativo alla fase Expression of Interest Phase (Prot. Autorità 02674 del 31 agosto 2012);
- la lettera della società TAP AG in merito al meccanismo di allocazione delle capacità (di seguito: lettera prot. Autorità 0030841/A del 5 ottobre 2012) e le successive comunicazioni della medesima società in data 14 e 24 gennaio 2013 (scenari di *risk analysis*) e in data 7 febbraio 2013 (metodologia tariffaria).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 36 della Direttiva, che sostituisce la previgente disciplina contenuta nell'articolo 22 della abrogata direttiva 2003/55/CE, prevede che nuove importanti infrastrutture del sistema gas, tra cui i gasdotti di interconnessione tra Stati membri (di seguito: *interconnector*) possano essere oggetto di una esenzione dal c.d. principio del *Third Party Access* (di seguito: TPA), con lo scopo di incoraggiare gli investimenti nella realizzazione di nuove grandi infrastrutture, assicurando al tempo stesso il corretto funzionamento del mercato interno del gas naturale;
- ai sensi dell'art. 36.1 della Direttiva, per il rilascio dell'esenzione devono essere rispettate le seguenti condizioni:
  - a) l'investimento deve rafforzare la concorrenza nella fornitura di gas e la sicurezza degli approvvigionamenti;
  - b) il livello del rischio connesso all'investimento deve essere tale che l'investimento non verrebbe effettuato senza la concessione di una esenzione;
  - c) l'infrastruttura deve essere di proprietà di una persona fisica o giuridica, separata, quanto meno sotto il profilo della forma giuridica, dai gestori dei sistemi nei cui sistemi tale infrastruttura sarà creata;
  - d) gli oneri devono essere riscossi presso gli utenti di tale infrastruttura;
  - e) l'esenzione non deve pregiudicare la concorrenza o l'efficace funzionamento del mercato interno del gas o l'efficiente funzionamento del sistema regolato a cui l'infrastruttura è collegata;
- ai sensi dell'articolo 36.3 della Direttiva, l'esenzione è concessa caso per caso dall'autorità di regolamentazione nazionale, salva la facoltà, riconosciuta allo Stato membro dal paragrafo 7 del medesimo articolo, di attribuire tale competenza ad un'altra amministrazione, che è tenuta, comunque, ad acquisire preventivamente il parere dell'autorità di regolamentazione nazionale;
- la Direttiva, inoltre, all'articolo 36.6, stabilisce che:
  - l'esenzione può essere anche parziale;
  - nel decidere sulla concessione dell'esenzione, si tenga conto anche dell'esigenza di imporre condizioni riguardanti la durata dell'esenzione e l'accesso non discriminatorio all'infrastruttura;

- nel decidere sulla concessione dell'esenzione, si tenga conto anche della capacità supplementare da creare o della modifica della capacità esistente, dei tempi previsti per il progetto e delle circostanze nazionali;
- il medesimo articolo 36.6 della Direttiva prevede che l'autorità di regolamentazione:
  - prima che l'esenzione sia concessa, debba adottare norme e meccanismi (di seguito: *market test*):
    - i. per l'assegnazione della capacità, che consentano a tutti i potenziali utilizzatori dell'infrastruttura di manifestare il loro interesse a utilizzare la capacità prima che sia effettuata l'assegnazione della stessa capacità nella nuova infrastruttura, anche per uso proprio;
    - ii. per la gestione della capacità, che includano il diritto dell'assegnatario di vendere la capacità non utilizzata sul mercato secondario e l'obbligo di cedere la capacità non utilizzata al mercato in caso di "congestione contrattuale";
  - nel valutare i criteri a cui è subordinato il rilascio dell'esenzione, l'autorità di regolamentazione debba tenere conto dei risultati della procedura di assegnazione della capacità

**CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:**

- l'articolo 33 del decreto legislativo 93/11, in attuazione della Direttiva, ha riformato la disciplina dell'esenzione da TPA prevista dall'articolo 1, comma 17, della legge 239/04 confermando la competenza del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministero) a concedere l'esenzione dopo aver acquisito il parere dell'Autorità;
- con riferimento alla disciplina del *market test*, invece, trattandosi dell'esercizio di un potere di regolazione delle infrastrutture di rete, che l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00 (oltre che la legge 481/95) già intesta in termini generali all'Autorità, il predetto decreto legislativo 93/11 si limita, all'articolo 33, comma 4, a prevedere che il Ministero adegui la disciplina del procedimento di esenzione al fine di attuare il necessario coordinamento con l'Autorità ai fini dell'efficiente gestione delle procedure di *market test*;
- più in particolare, il predetto potere di regolazione può essere esercitato dall'Autorità, in coerenza con le previsioni dell'articolo 36.6 della Direttiva, richiamate alle precedenti lettere i) e ii), nonché in coerenza con l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00, mediante:
  - a. la fissazione dei criteri generali per l'allocazione della capacità tramite il *market test*;
  - b. la predisposizione, da parte del soggetto che richiede l'esenzione, della proposta relativa alle condizioni di allocazione della capacità, delle condizioni economiche specifiche e delle modalità di svolgimento del *market test* per l'infrastruttura oggetto della richiesta;
  - c. l'approvazione, da parte dell'Autorità, della predetta proposta, sulla base della verifica di conformità ai criteri di cui alla precedente lettera (a), nonché sulla base delle peculiarità dell'infrastruttura per la quale si richiede l'esenzione.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- la società TAP AG ha presentato al Ministero istanza di esenzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge 239/04, con riferimento a un progetto di un nuovo *interconnector* che attraversi la Grecia e l'Albania (di seguito: gasdotto TAP); e che ciò comporta, ai fini dell'esenzione, la necessità di coinvolgere anche le autorità omologhe all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, per la Grecia, la Regulatory Authority for Energy (di seguito: RAE) e per l'Albania l'Enti Rregulator I Energjise (di seguito: ERE); e che, a quest'ultimo riguardo, ai fini della procedura di esenzione e della normativa comunitaria applicabile, l'Albania, *Contracting Party dell'Energy Community Treaty*, può essere equiparata ad uno Stato membro dell'Unione Europea;
- il Ministero, con lettera prot. 33391, sebbene abbia ritenuto la predetta richiesta incompleta e il procedimento per l'esenzione sospeso, tuttavia, in coerenza con il quadro normativo nazionale e comunitario sopra tratteggiato, ha invitato l'Autorità a definire in modo congiunto e coordinato con le omologhe autorità di regolamentazione greca e albanese (RAE e ERE) le modalità di svolgimento, da parte della società TAP AG, delle procedure di *market test* in relazione al gasdotto TAP, nei tratti in Grecia, Albania e sull'interconnessione tra Albania e Italia;
- l'Autorità ha conseguentemente posto in essere le necessarie attività di interazione con RAE e ERE, al fine di condividere delle Linee guida per la gestione e l'allocazione della capacità e ha adottato le relative disposizioni con deliberazione 151/2012/R/gas, ritenendo opportuno dotare il Paese della nuova infrastruttura per garantire l'approvvigionamento da nuove fonti di gas, in provenienza dall'Azerbaijan;
- il comma 3.4 delle Linee guida prevede in particolare che le autorità di regolamentazione, sulla base delle risultanze della *Expression of interest phase*, rilasciano congiuntamente parere (di seguito: Joint Opinion) qualora ritengano gli elementi, in tal modo acquisiti, sufficienti per ritenere rispettati i criteri di cui all'art. 36.1 della Direttiva;

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- lo svolgimento delle procedure di *market test* hanno garantito che tutti i potenziali interessati esprimessero il loro interesse nell'utilizzo della nuova capacità di trasporto di TAP AG prima dell'assegnazione delle capacità medesima;
- sulla base delle informazioni acquisite, in coerenza con quanto previsto dal comma 3.4 delle Linee guida, l'Autorità ha successivamente posto in essere le necessarie attività di interazione con RAE e ERE per definire una Joint Opinion ai sensi dell'articolo 36.7 della Direttiva;
- l'adozione preventiva della Joint Opinion è necessaria ai fini del rilascio della decisione formale di esenzione, da parte delle autorità competenti;
- il predetto documento è strutturato in quattro parti:
  - Parte 1) che fornisce una descrizione del progetto TAP e dei risultati del *market test*;

- Parte 2) che svolge le analisi e le considerazioni strutturate sulla base delle informazioni e dei dati ricevuti nel corso del procedimento di *market test*;
- Parte 3) recante l'esito dell'analisi dell'Autorità, di RAE e di ERE al fine di verificare il rispetto dei criteri di cui all'articolo 36.1 della direttiva;
- Parte 4) che contiene la valutazione conclusiva dell'Autorità, di RAE e di ERE sulla richiesta di esenzione comprensiva anche della definizione dei termini e delle condizioni imposte ai fini del rilascio dell'esenzione, come previsto dall'art. 36.6 della Direttiva.

**RITENUTO CHE:**

- sia opportuno e urgente adottare la Joint Opinion, anche per consentire alla società TAP AG di partecipare alla selezione per la scelta del progetto per l'approvvigionamento da nuove fonti di gas

**DELIBERA**

1. di adottare il documento "*Energy Regulators Joint opinion on TAP AG's exemption application*", nella versione allegata alla presente deliberazione (*Allegato A*);
2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, a RAE, a ERE e alla società TAP AG;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it), ad eccezione dell'Allegato A.

28 febbraio 2013

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*